

Quale futuro per i Centri di servizio al volontariato?

Premessa

Il documento che segue è costituito da alcune osservazioni all'accordo che le rappresentanze nazionali di Acri-Csvnet-Forum del TS, hanno siglato. Sono osservazioni che non partono da un rifiuto della riforma, anzi, chi scrive, dopo aver contribuito in maniera determinante alla nascita del sistema dei Csv, auspica da anni delle riforme dello stesso, uno strumento essenziale che deve essere aperto, funzionare bene, avere un'interlocuzione con le Istituzioni, pensando non solo ai volontari del TS, ma al futuro della democrazia nel nostro Paese, che ha bisogno di tanta partecipazione consapevole nell'attuazione concreta delle politiche pubbliche. La legge delega 106/16 si muove in questo senso, così come in parte l'accordo, ma occorre, nelle proposte di dlgs che si avanzano, muoversi con ponderazione, non guardando solo agli interessi, più che legittimi, della parti sociali qui coinvolte, ma avendo sempre ben presenti "gli interessi generali".

Un percorso partecipato per il rinnovamento del sistema dei Csv

Perché questo scritto? Il mondo del Volontariato e del TS è il mondo della cittadinanza attiva e della democrazia partecipata. E' evidente come la democrazia delegata e rappresentativa stia attraversando una lunga crisi. E' un fenomeno globale, ma naturalmente più evidente in Usa e Europa, dove da secoli si sono avviate le prime esperienze liberali e pluraliste, inizialmente rivolte ad un corpo elettorale costituito dalla minoranza più istruita, ma in seguito allargate a tutta la popolazione. La democrazia delegata e rappresentativa è una grande invenzione della modernità, che deve essere conservata e allargata alle nuove forme di partecipazione pubblica sviluppatasi all'incirca negli ultimi 45 anni. Non siamo più ai tempi della conquista del suffragio universale per una popolazione che, non solo nel nostro paese, era ancora largamente analfabeta. ***Oggi la democrazia delegata non può che accompagnarsi a quella partecipativa, questo è il senso profondo del richiamo alla Costituzione presente nell'art. 1 della legge delega 106/16 approvata dal Parlamento, là dove si dice che:***

"Al fine di sostenere l'autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona, a valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa, in attuazione degli articoli 2, 3, 18 e 118, quarto comma, della Costituzione, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi in materia di riforma del Terzo settore. Per Terzo settore si intende il complesso degli enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività di interesse generale mediante forme di azione volontaria e gratuita o di mutualità o di produzione e scambio di beni e servizi."

Insomma le vicende italiane ed europee di questi anni e ancor più quelle recenti, referendum in GB ed elezioni in USA, ci dicono che l'antidoto a derive populiste e demagogiche sta nel coinvolgimento dei cittadini nel merito delle politiche e delle scelte che li riguardano, come ben sanno le organizzazioni di volontariato e TS, e questo, se vogliamo una buona riforma delle leggi sul TS e una loro efficace applicazione, non può non riguardare anche le vicende relative al futuro del nostro mondo, attraverso un dialogo tra rappresentanze nazionali che si sono sedute al tavolo di trattativa di cui sopra e il mondo che esse rappresentano o vogliono rappresentare, le Istituzioni e il Governo.

In fondo le "Proposte ...", l'allegato all'accordo di cui sopra, non possono che essere un punto di partenza, che la vera riforma non è neanche il cambiamento delle norme, ma ciò che succederà nel vivo del corpo sociale. In fondo quel che qui si attua è il rapporto tra teoria e pratica sociale, la norma, o la proposta di una norma, è la teoria con la quale cerchiamo di dirigere la pratica sociale, ma questa ha proprie dinamiche di cui occorre tenere conto, si attua quindi un rapporto di carattere circolare tra teoria e pratica sociale, che porta a continui aggiustamenti dell'una e dell'altra. E' un percorso lungo e laborioso, che pre-

suppone attenzione e ascolto reciproco, perché la pratica sociale non è un processo meccanico, ha dei soggetti pensanti come protagonisti. Questo scritto vuole essere un contributo che si inserisce in questa prospettiva.

Alcune questioni di fondo

Va innanzitutto sottolineato che è positivo che si siano messi intorno ad un tavolo i quattro soggetti che hanno un ruolo importante in questa vicenda, inoltre l'accordo contiene positive novità, come:

- il richiamo al principio di sussidiarietà e la previsione che i Csv divengano agenzie di sviluppo locale del volontariato a tutto tondo, con un'adeguata gamma di servizi da erogare;
- il credito di imposta per il 2017 per le Fob che dedichino risorse aggiuntive ai Csv, che di fatto è un contributo pubblico, per ora si prevede possa arrivare sino a 10 mil, poiché le Fob in pratica anticiperanno prima e recupereranno poi, ciò che ci mette lo Stato;
- la previsione di un fondo nazionale reale, non virtuale, dove versare le risorse per i Csv, risolvendo così l'annosa questione degli interessi sui fondi previsti dall'art. 15.

Ma al di là di questi ed altri elementi positivi presenti nella bozza di accordo, ce ne sono altri che vanno precisati e altri ancora che ci pare vadano in direzione diversa da quanto stabilito dalla legge delega.

Limiti della delega data dal Parlamento al Governo

La Costituzione all'art. 76 regola l'emanazione da parte del Parlamento delle leggi delega, quando stabilisce che "L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti". La legge delega 106/16, nel stabilire una "revisione del sistema dei centri di servizio per il volontariato", ha fatto esplicito riferimento all'attuale art. 15 della 266/91 indicando con precisione quali sono gli ambiti nei quali tale revisione va attuata, non ha dato, né poteva dare, un mandato generico al Governo di fare ciò che vorrebbe. Tra queste indicazioni non c'è la totale perdita del carattere regionale di tali fondi indicata dall'art. 15 ma la necessità di una "perequazione territoriale", non c'è l'indicazione di un metodo di calcolo diverso dall'attuale, non c'è l'eliminazione dell'obbligo da parte dello Stato a stabilire con DM dei Ministeri competenti le "modalità di attuazione" dello stesso art. 15.

Partiamo dall'ultima questione, ***l'obbligo dello Stato di normare con precisione la materia***, che è stata direttamente o indirettamente oggetto di tre sentenze della Corte costituzionale, la quale ha ribadito che la fruizione di un diritto fondamentale del cittadino come quello di fare volontariato non può essere normata dalle Regioni e quindi tantomeno da privati, ma dallo Stato, diritto fondamentale di cui i servizi dei Csv sono corollario affinché sia effettivo. Inoltre, e in buona sostanza, la Corte disse alle Fob allora nascenti e che reclamavano per gli obblighi posti dall'art. 15 della 266/91, che non si possono confondere le loro attività di erogazione, proprie di una fondazione privata, con il sistema con funzioni pubbliche previsto dall'art. 15 della 266/91.

Quindi da un lato non è eliminabile l'attuale "funzione pubblica" svolta dal sistema dei Csv, né criteri, accreditamento e funzionamento del sistema possono essere affidati ad un ente di diritto privato, governato a maggioranza dalle Fob, che di certo non hanno il compito di custodi dei diritti fondamentali dei cittadini. Come avviene oggi i criteri istitutivi, come quelli di accreditamento e di verifica periodica previsti dalla 106/16, devono essere normati dallo Stato, gli organi di controllo hanno un compito di applicazione degli stessi e non possono essere enti di diritto privato.

L'accreditamento istitutivo previsto dall'accordo non delinea con chiarezza le caratteristiche della fase di transizione dall'attuale sistema dei Csv a quello che verrà:

- è cioè data possibilità ai Csv attuali di adeguarsi alle nuove norme (consorzarsi o unirsi a livello interprovinciale o regionale, aprire le adesioni dove necessario, ecc.) e si verificherà con l'accreditamento l'adeguamento, o si procederà a nuovi bandi che non tengono conto dei Csv attuali? Il riferimento a graduatorie da redigere è stato eliminato dalla bozza precedentemente circolata, ma nulla garantisce che ciò non si farà, perché questa eventualità non è detto che non la si perseguirà.

- Non è poi chiaro cosa l'intesa auspica quanto all'ambito territoriale di competenza dei Csv: invece di valorizzare l'esperienza dei Csv regionali, che d'altro canto ha per le sue positività ispirato la modifica dello statuto di Csvnet sulle Confederazioni regionali, sembra quasi che si propone di privilegiare le aree metropolitane tornando indietro. Quelli provinciali poi vendono superati sulla base di criteri puramente ragionieristici sino ad avere un territorio di competenza con sufficienti abitanti? L'esperienza di questi

anni, che certo si può migliorare ma che faticosamente ha messo assieme il Volontariato nel territorio (Volontariato che tra l'altro conserva un ruolo di governo dei Csv) e ha formato competenze preziose che fine fa?

Certo serve far sì che i Csv facciano un passo in avanti erogando servizi all'insieme del volontariato, essendo aperti alla partecipazione democratica e nel contempo più efficienti, ma bisogna evitare che si prendano decisioni di cui non si vede un possibile e chiaro meccanismo di attuazione, con il rischio che "il fare e disfare sia tutto un gran lavorare".

L'assenza delle istituzioni negli organi di controllo contrasta con il principio di sussidiarietà richiamato nella legge delega ed è oggi ancor più paradossale, visto che lo Stato ci mette anche 1/4 delle risorse per i Csv traendole dalla fiscalità generale, quindi dalle tasche dei cittadini. L'autonomia del Volontariato e del TS si esercita nello stesso campo proprio delle istituzioni, quello dell'"interesse generale", certo con ruoli diversi, ma con la stessa finalità, l'autonomia non è separazione dalle istituzioni, casomai è rapporto dialettico. Ad es. l'accreditamento dei Csv non è operazione neutrale, è l'accreditamento ad agire nel sociale, nell'ambiente, ecc, ma per far che? Per attuare azioni che non possono che dialogare con le politiche pubbliche, come si fa se si eliminano le Istituzioni? Gli organi di controllo sono l'unico momento in cui oggi formalmente si incontrano Volontariato, Fob, Istituzioni, andrebbe favorito quest'incontro. E' ben vero che non poche Regioni si sono in questi anni disinteressate dei Csv, ma bisognerebbe chiedersi il perché: di fatto la relazione tra sistema dei Csv e Regioni era impostata come marginale, con il risultato che le azioni di programmazione pubblica svolte dalle Regioni hanno ignorato generalmente il Volontariato, che non ha strumenti per partecipare con competenza agli stessi momenti di programmazione oggi previsti, come nei piani di zona della 328/00.

Prospettive dopo la firma dell'accordo tra Acri/Forum TS/Csvnet

C'era un'alternativa alla firma dell'accordo così com'è?

A me pare che Csvnet, essendosi posto il giusto problema di avere certezza di finanziamenti per il triennio 2017/2019, abbia però finito per chiederla all'interlocutore sbagliato. La richiesta andava certamente fatta, era in linea con quanto stabilito dalla legge delega che prevede una stabilità triennale dei fondi per i Csv, ma proprio per questo la richiesta andava fatta a chi era stato incaricato dal Parlamento di affrontare la questione, e che inoltre poteva effettivamente disporre dei fattori per giungere ad una decisione positiva, il Governo. Il parlamento gli aveva dato questo compito, perché non lasciare a lui il compito di trattarne con Acri? Non solo i rapporti di forza sarebbero stati ben diversi, ma il Governo, che ha concretamente dimostrato di aver recepito ciò che gli aveva chiesto il Parlamento, disponendo della possibilità del credito di imposta era comunque in grado di risolvere un problema che, non solo noi, ma soprattutto il Parlamento gli aveva posto.

D'altro canto essendo passata nel corso della trattativa la proposta, avanzata da Csvnet, di un contributo pubblico al sistema dei Csv, come faceva Acri da sola ad assicurare un finanziamento stabile dei Csv senza sapere se e quale contributo pubblico ci sarebbe stato per il 2018/19? Questo non significa che Acri non poteva stabilire un proprio autonomo contributo al di là di quanto oggi previsto dall'art. 15 e dall'atto di indirizzo Visco, lo ha fatto in passato, ma poi sempre meno: tra 2005 e 2009 le Fob hanno aggiunto all'1/15 complessivamente circa 94 mil, tra 2010 e 2014 circa 11 mil, l'anno scorso nulla (un calo così non può essere motivato dalla sola crisi economica, siamo cioè di fronte ad una scelta non solo ad un'indisponibilità oggettiva). Ma, detto questo, il problema per Acri rimaneva per stabilire i fondi per i Csv 2018/2019. Si aggiunga che ci sono anche incertezze più generali, come andrà il referendum del 4 dicembre? Procederà come previsto il Governo nell'emanazione dei dlgs?

Insomma a mio avviso tutto consigliava di non insistere ora su quella richiesta ad Acri, per ottenere promesse (per il 2018/2019) condizionate dalla concessione di un credito di imposta che permette un rientro al 100 per 100% per le Fob dalle anticipazioni fatte. Si è così ottenuto, a fronte di impegni sostanzialmente non onerosi per Acri, che ciò si farà solo se l'Atto di indirizzo Visco sarà recepito in legge, il risultato è un po' paradossale: il Governo, cioè i contribuenti, sborsa e le condizioni per farlo le pone l'Acri, non il Governo stesso.

Inoltre un po' singolare è anche che si sia fissato non un minimo garantito, ma un tetto di 40 mil per il triennio, rivedibile solo per il 2019, nonostante l'aumento previsto di servizi e utenti. Se cioè qualche par-

lamentare (e io so che ce ne erano di molto autorevoli intenzionati) avesse avuto intenzione di presentare un emendamento alla legge di stabilità 2017 per portare il credito di imposta a 15 mil, con questo accordo gli si fa passare la voglia, perché chiedere più risorse se chi le deve utilizzare pensa che non necessitino ed ha già stabilito un tetto?

Insomma tutto a mio avviso consigliava di valutare positivamente il lavoro svolto per trovare un'intesa da presentare al Governo, di sottolineare i punti di intesa raggiunti, tra i quali la richiesta del credito di imposta per il 2017 che il Governo ha fatto propria. Ma se Acri, Consulta CoGe, Csvnet, Forum, si fossero presi una pausa di riflessione su alcuni punti controversi senza forzare con delle conclusioni che presentano evidenti debolezze sul piano normativo e attuativo non era male, non era un dramma far avere al Governo un documento aperto anche a diverse soluzioni o due documenti in parte diversi. C'era un rischio per il finanziamento 2017 dei Csv? Come dice un antico adagio popolare "chi non risica non rosica", e qui il rischio era scarso, perché penso fosse difficile per Acri, di fronte al Governo che ci mette risorse prese dalla fiscalità generale, rifiutarsi di anticipare i fondi che poi avrebbe quasi totalmente recuperato al 100%.

E ora che si fa?

Sarebbe utile al di là delle contese, degli orgogli di parte e alle comprensibili ragioni di ciascuno, ***riconoscere che riformare il sistema dei Csv è cosa più complessa del sedersi ad un tavolo in quattro rappresentanze nazionali e scrivere un documento. Occorrerebbe non solo mediare tra le diverse posizioni di parte, ma valutare attentamente le conseguenze delle azioni che si propongono dandosi un po' più di tempo: nel quale dialogare tra questi soggetti, con i "rappresentati" che stanno nel territorio, e infine con Governo, Parlamento e Regioni, che non possono essere lasciati fuori da questo ragionamento.***

Qui chi deve decidere non sono i firmatari dell'accordo, ma il Governo e il Parlamento, che comunque deve esprimere un proprio parere. Possono Governo e Parlamento prendere simili decisioni senza far partecipare al processo coloro che operano nel territorio o si ascolteranno solo rappresentanze nazionali, purtroppo ancora molto deboli e scarsamente rappresentative nel territorio?

Infine non si dimentichi che stiamo parlando di migliaia di persone impegnate nelle regioni su queste vicende, di milioni di volontari coinvolti (l'Istat ne calcola complessivamente 6 milioni 800mila), decisivi non solo in molte emergenze, come quelle del terremoto, ma in molte attività di interesse generale. Del resto il cammino della riforma era partito dall'affermazione del Presidente del consiglio che ***"lo chiama- no terzo settore, ma in realtà è il primo"***.

Quindi si coinvolga positivamente questo mondo facendolo partecipare alle scelte da prendere, certo costa fatica e pazienza ma questa è la garanzia maggiore di un buon successo della riforma, unendo poi tutto ciò non solo ai desiderata di ciascun soggetto coinvolto, ma alle necessarie competenze, la politica non è solo mediazione tra gli interessi costituiti, è anche un programma, scelte sostenibili, obiettivi effettivamente validi. Sostenibili dal punto di vista dell'ordinamento giuridico, dei bisogni del volontariato e del rinnovamento della nostra vita pubblica, ma anche delle risorse che abbiamo concretamente a disposizione.

Guido Memo

20 novembre 2016

<p align="center">PROPOSTE PER LA NUOVA ARTICOLAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA DEI CENTRI DI SERVIZIO PER IL VOLONTARIATO IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 106/2016 (Acri/Csvnet/Forum TS)</p>	<p align="center">NOSTRE OSSERVAZIONI E PROPOSTE</p>
<p>In questo documento sono indicate proposte inerenti la definizione dell'impianto strutturale e dei meccanismi di funzionamento del nuovo sistema dei centri di servizio per il volontariato (Csv), riconfigurato in base alle disposizioni della Legge 106/2016.</p> <p>Nelle premesse il Decreto Legislativo dovrà indicare le normative che decadono con la sua entrata in vigore e sottolineare alcuni concetti chiave come il principio di sussidiarietà e i CSV come sistema.</p> <p>L'esposizione si articola nei seguenti punti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Costituzione e funzionamento dei Csv 2. Finanziamento dei Csv 3. Accreditamento dei Csv 4. Ruolo e funzionamento degli organismi di controllo <p>1. Costituzione e funzionamento dei Csv</p> <p>1.1. Sono costituiti centri di servizio per il volontariato, nelle forme e secondo le funzioni dei commi successivi, quale sistema di agenzie di sviluppo locale del volontariato.</p> <p>1.2. Alla costituzione e gestione dei centri di servizio per il volontariato possono concorrere unicamente gli enti di Terzo settore di cui all'art. 1 comma 1 della L. 106/2016, con esclusione di quelli costituiti nelle forme di cui al libro quinto del codice civile e con regole di accesso alla compagine associativa rispondenti al principio delle "porte aperte" sancito dalla legge delega 106/2016.</p> <p>1.3. Ogni centro di servizio assume la forma giuridica di associazione riconosciuta e acquisisce di diritto la personalità giuridica.</p> <p>1.4. Gli statuti dei centri di servizio per il volontariato prevedono:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) la base associativa formata esclusivamente da enti di Terzo settore con l'attribuzione della maggioranza assoluta dei voti nell'assemblea alle organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n.266; b) l'ispirazione ai principi di democrazia e partecipazione e la loro effettiva applicazione negli organi sociali, promuovendo attraverso adeguati dispositivi il diretto coinvolgimento di enti sia di piccole che di grandi dimensioni; 	<p>Bene per il riferimento al principio di sussidiarietà e al sistema dei CSV.</p> <p>Gli enti di Terzo settore di cui all'art. 1 comma 1 della L. 106/2016, stando alla definizione di TS data dall'art. della l. 106/2016, potrebbero comprendere anche grandi fondazioni, che "realizzano produzione e scambio di beni e servizi", in pratica grandi imprese non profit.</p> <p><i>Sarebbe bene che il DLGS facesse riferimento agli enti di TS del libro primo del CC che operino prevalentemente tramite volontari.</i></p>

Formulazione (1)

c) specifici requisiti di onorabilità, professionalità, incompatibilità ed indipendenza per coloro che assumono cariche sociali. In particolare gli statuti dei Csv dovranno specificare le ipotesi di incompatibilità previste dal decreto legislativo con possibilità di individuare ulteriori fattispecie che possono compromettere il libero ed indipendente svolgimento delle funzioni degli organi.

Non possono ricoprire la carica di componenti degli organi dei CSV:

- coloro che hanno incarichi di governo nazionale, di giunta e consiglio regionale, di associazioni di comuni e consorzi intercomunali, e incarichi di giunta e consiglio comunale, circoscrizionale, di quartiere e simili comunque denominati, purché con popolazione superiore a 15.000 abitanti;

- i consiglieri di amministrazione e il presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'art. 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

- parlamentari nazionali ed europei;

- coloro che ricoprano ruoli di livello nazionale o locale in organi dirigenti di partiti politici.

Formulazione (2)

c) specifici requisiti di onorabilità, professionalità, incompatibilità ed indipendenza per coloro che assumono cariche sociali. In particolare gli statuti dei Csv dovranno specificare le ipotesi di incompatibilità determinate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con possibilità di individuare ulteriori fattispecie che possono compromettere il libero ed indipendente svolgimento delle funzioni degli organi.

La formulazione 1 va ben oltre la delega data dal Parlamento al Governo, che fa specifico riferimento a “forme di incompatibilità per i soggetti titolari di ruoli di direzione o di rappresentanza esterna”, quindi non ci si riferisce a “tutti gli organi dei Csv”, ad es. certamente non ci si riferisce a chi fa solo parte dell’assemblea dei soci. Il Dlgs dovrà quindi definire a quali ruoli di direzione e rappresentanza dei Csv ci si riferisce.

Inoltre il diritto costituzionale di ogni cittadino di “accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza” (art. 51 della Costituzione) è alla base della nostra democrazia rappresentativa: non è la rappresentanza degli “interessi del volontariato” che fa problema, anzi è una condizione del funzionamento della stessa democrazia rappresentativa la rappresentanza di interessi specifici o generali. E’ invece ragionevole individuare un conflitto di interessi e un’incompatibilità per chiunque eserciti una funzione di direzione e amministrazione –politica, sociale, economica- nella quale possa prendere decisioni che confliggano con il ruolo che esso ricopre nel Csv. Certamente ciò vale per le pubbliche istituzioni, ma anche per quelle private: può, ad es, il dirigente di un’associazione di tutela dei pendolari essere contemporaneamente titolare o dirigente della compagnia di autobus che trasporta quei pendolari?

L’incompatibilità quindi dovrebbe essere sancita nei confronti di coloro che hanno incarichi di governo nei Csv e in istituzioni pubbliche o private (al di sopra di una certa dimensione, ad es. per i comuni al di sopra dei 15.000 abitanti) i cui settori di intervento e gli ambiti territoriali di competenza possano configgere con le responsabilità che essi hanno nel Csv.

d) l’attribuzione delle cariche associative assicurando il periodico principio di rotazione ed un numero massimo di mandati;

e) diritto dell’**organismo territoriale di controllo** (OTC) di nominare un componente

Il punto e) richiede alcune precisazioni e si presta ad alcuni limiti che vanno rilevati:

dell'organo di controllo del Csv, che assumerà la presidenza dell'organo stesso e avrà diritto, in questa veste, di assistere alle riunioni dell'organo di amministrazione del Csv;

f) obbligo di trasparenza e pubblicità degli atti.

1.5 I centri di servizio per il volontariato, quali agenzie di sviluppo locale del volontariato hanno lo scopo di promuovere e rafforzare la presenza e il ruolo dei volontari nei diversi enti di Terzo settore. A tale scopo svolgono la loro attività sotto forma di servizi a favore dei volontari e degli enti di Terzo settore, con particolare attenzione alle organizzazioni di volontariato, fornendo supporto tecnico, formativo ed informativo.

In particolare essi:

a) approntano strumenti e iniziative per la crescita della cultura della solidarietà e della cittadinanza attiva in particolare tra i giovani; assumono strumenti e iniziative di formazione e qualificazione anche nelle strutture ed attività scolastiche; promuovono nuove iniziative di volontariato e perseguono il rafforzamento di quelle esistenti a livello locale, nazionale ed internazionale;

b) offrono consulenza, assistenza qualificata, strumenti per il riconoscimento e la valorizzazione delle competenze acquisite dai volontari, per il rafforzamento della presenza e del ruolo dei volontari nella progettazione, pianificazione, avvio, realizzazione e valutazione di specifiche attività;

c) svolgono attività di animazione territoriale finalizzata al coinvolgimento dei volontari anche attraverso il sostegno e la qualificazione del lavoro di rete degli enti di terzo settore tra loro e con gli altri soggetti della comunità locale, per la cura dei beni comuni, l'implementazione di servizi integrati, ed il raggiungimento di obiettivi di comune e pubblico interesse;

d) effettuano la raccolta, la sistematizzazione, l'analisi e la divulgazione di informazioni, notizie, documentazioni e dati sulle attività di volontariato e sulle organizzazioni di settore.

1.6 In attuazione del punto 1.5 i Csv dovranno prestare una gamma di servizi, con modalità disciplinate e rese pubbliche attraverso uno specifico regolamento di accesso ai servizi (carta dei servizi), da ricondurre alle seguenti tipologie:

a) servizi di promozione, orientamento e animazione territoriale, finalizzati a dare visibilità ai valori del volontariato e all'impatto sociale dell'azione volontaria nella comunità locale, facilitando l'incontro degli enti di Terzo settore con i cittadini interessati a svolgere attività di volontariato nonché con gli enti di natura pubblica e privata interessati a promuovere il volontariato;

b) servizi di formazione, finalizzati a qualificare i volontari e quanti si preparino a diventarlo, acquisendo maggiore consapevolezza sull'identità e sul ruolo del volontario e maggiori competenze trasversali, progettuali, organizzative a fronte dei bisogni della propria organizzazione e della comunità di riferimento.

- è ammissibile una deroga ai principi di democraticità degli organi sociali dei Csv assegnando di diritto la carica di Presidente ad uno dei suoi membri?

- i rappresentanti nei Csv dei CoGe (o degli OTC che dir si voglia) sono l'unico collegamento formale tra Csv, Fob e Istituzioni pubbliche (se queste saranno nell'OTC). Confinare questa presenza ad un lavoro da ragionieri serve? Non servirebbe un collegamento tra l'azione sociale dei Csv, quella delle Fob e delle Istituzioni?

- Se si andrà verso Csv che si riorganizzano a livello regionale o interprovinciale, la presenza di due invece che di un rappresentante dell'OTC sarà un dispendio? Ad es, in Toscana se non ci fosse un Csv regionale ce ne sarebbero 10 provinciali, con 20 rappresentanti del CoGe. Che differenza fa il passare da 20 a 2 o da 20 a 1 rappresentante?

c) servizi di consulenza ed accompagnamento, finalizzati a rafforzare conoscenze e competenze dei volontari negli ambiti giuridico, fiscale, assicurativo, del lavoro, progettuale, gestionale, organizzativo, della rendicontazione economico/sociale, della ricerca fondi, dell'accesso al credito;

d) servizi di informazione e comunicazione, finalizzati a incrementare la qualità e la quantità di informazioni utili al volontariato, di supportare la promozione delle iniziative di volontariato degli enti di Terzo settore, accreditare il volontariato come interlocutore autorevole e competente;

e) servizi di ricerca e documentazione, che hanno l'obiettivo di mettere a disposizione banche dati e conoscenze sul mondo del volontariato e il suo evolversi, analizzare i connessi bisogni del territorio ed accrescere la capacità del volontariato di raccogliere, elaborare e produrre "sapori" a partire dalla propria esperienza;

f) servizi di supporto tecnico – logistico, che hanno l'obiettivo di facilitare l'operatività dei volontari, attraverso la messa a disposizione temporanea di spazi, strumenti ed attrezzature;

1.7 I centri di servizio non possono procedere a erogazioni dirette in denaro ovvero a cessioni a titolo gratuito dei beni mobili o immobili a beneficio degli enti di Terzo settore. E' invece consentita la temporanea cessione in comodato gratuito di beni di uso durevole strumentali alla realizzazione di iniziative e attività individuate, anche derivanti da progettualità finanziate, riconducibili alla missione dei Csv.

Alle suddette attività potranno aggiungersi i compiti eventualmente assegnati ai Csv in relazione al disposto dell'art. 7, comma 2 della Legge 106/2016.

1.8 Risorse diverse da quelle previste dall'art. 15 della legge 11 agosto 1991, n.266, anche derivanti dallo svolgimento di attività commerciale, potranno essere liberamente percepiti e gestiti dal centro di servizio purché rese evidenti attraverso forme di contabilità separata. È fatto tuttavia divieto al centro di servizio di utilizzare tali risorse per lo svolgimento di compiti diversi da quelli previsti nel presente decreto.

2. Finanziamento dei Csv e dei relativi Organi di controllo

a) Creazione di un Fondo unico nazionale (sostitutivo degli attuali fondi regionali) alimentato annualmente dalle Fondazioni di origine bancaria secondo le vigenti regole del quindicesimo ex Atto di indirizzo Visco (Atto di indirizzo del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica del 19 aprile 2001), con versamento delle somme accantonate nel fondo entro il 31 ottobre dell'anno di approvazione del bilancio. Il Fondo è amministrato dall'Organo Nazionale di Controllo (ONC) di cui al successivo punto 4 di questo documento.

b) Determinazione, da parte dell'Organo Nazionale di Controllo (ONC), di un finanziamento stabile triennale del sistema dei Csv e relativa ripartizione annuale, senza vincoli territoriali e

1.7 Non è chiaro a quali attività finanziate, e da chi, ci si riferisce qui: ci si riferisce cioè alla possibilità di finanziare attività "riconducibili alla missione dei Csv"?

Ci si riferirebbe in questo caso ad attività proprie dei Csv realizzate dalle stesse organizzazioni di TS, come già avviene spesso oggi ad es. per attività di formazione realizzate dalle stesse Odv.

E' una pratica positiva che andrebbe rafforzata, ma anche senza ambiguità autorizzata e disciplinata.

1.8 Non si può scrivere "previsti nel presente decreto", questa proposta concordata tra le parti non è un decreto.

Non ci pare che il Parlamento abbia dato delega al Governo di modificare i cardini dell'art. 15 della 266/91, che anzi viene esplicitamente richiamato e non può che essere per come oggi è nei suoi fondamenti. Certamente vengono indicate delle modifiche e precisazioni (allargamento dell'utenza, porte aperte, ecc.), serviranno poi degli adeguamenti dell'art. 15 alla legislazione seguita alla 266/91 (ad es. a seguito della legge 461/98 e il Dlgs 153/99 di riforma del sistema bancario pubblico), ma di un mutamento dei cardini dell'art. 15 nella legge delega non c'è traccia. ***Ciò vale quindi sia per il carattere regionale dei fondi speciali, come per la funzione pubblica del sistema dei Csv ribadita da tre sentenze della Corte costituzionale***

con criteri definiti anche in relazione ad esigenze di perequazione territoriale. L'ONC può attribuire una quota del finanziamento destinato al sistema dei Csv finalizzata a servizi programmati a livello nazionale e coordinati da CSVnet.

c) Determinazione, da parte dell'Organo Nazionale di Controllo (ONC), delle risorse necessarie per il funzionamento degli organismi di controllo e relativa ripartizione territoriale.

d) Nelle annualità in cui il quindicesimo di cui al punto a) supera la somma degli importi di cui al punto b) e c) le risorse in eccesso non vengono assegnate ai Csv e agli organismi di controllo ma rimangono nel Fondo unico nazionale a disposizione con finalità di stabilizzazione delle assegnazioni future.

e) Nelle annualità in cui il quindicesimo di cui al punto a) è inferiore alla somma degli importi di cui al punto b) e c), per colmare la differenza si attingerà prioritariamente alle disponibilità residue eventualmente presenti nel Fondo unico nazionale e, in subordine, a contributi integrativi conferiti al Fondo unico nazionale dalle Fondazioni di origine bancaria in proporzione al quindicesimo annuale già accantonato.

f) Per tutti i versamenti effettuati a favore del Fondo unico nazionale le Fondazioni riceveranno, fino a un massimo complessivo annuo di 15 milioni di euro, un credito di imposta di pari importo **[E' DA INDICARE LA NORMA DI RIFERIMENTO CHE DISPONE IL SUDDETTO CREDITO D' IMPOSTA]** da attribuire ,in proporzione ai versamenti da esse effettuati. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riconoscimento e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi nei quali il credito è utilizzato. Il credito d'imposta è cedibile dalle fondazioni finanziatrici, in esenzione dall'imposta di registro, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 1260 e seguenti del codice civile. Al credito d'imposta non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni.

3. Accredimento dei Csv

I Centri di servizio sono istituiti con atto di accreditamento disposto secondo i criteri e le procedure di seguito definiti.

Criteri di accreditamento

L'accREDITAMENTO dei Csv avviene sulla base di criteri definiti dall'Organo Nazionale di Controllo (ONC), tra i quali dovranno in ogni caso essere presenti quelli di seguito indicati.

Quanto ai **requisiti soggettivi** delle organizzazioni chiamate a gestire il Csv :

nale, come per l'1/15.

a) Costituendo cioè positivamente un unico fondo nazionale, sarebbe comunque bene vincolare **almeno una parte dell'1/15 (dall'attuale 50% ad un 40% ad es.) di ciascuna fondazione alla regione nella quale ha sede legale o comunque nella regione da essa scelta.** Le Fob, si opposero lungamente all' 1/15 paragonandolo, di fronte alla Consulta, ad una tassa che limitava le loro libertà, così però diverrebbe effettivamente tale perdendo ogni rapporto territoriale tra fondi erogati e utilizzo, in particolare per le fondazioni più piccole che difficilmente possono avere un qualche ruolo negli organi di controllo delineati dalla presente proposta.

Il riferimento alle “vigenti regole del quindicesimo ex Atto di indirizzo Visco”, cosa significa:

che **si propone di non cambiare le norme in materia (art. 15 e Atto Visco) o di recepire l'Atto Visco in legge?**

La differenza è di non poco conto e noi siamo dell'opinione che le norme in materia non possano mutare per i limiti della delega data dal Parlamento al Governo.

Punti b,c, d. Il DLGS, o successivo DM, dovrebbero stabilire dei criteri per tutto ciò.

La materia del credito di imposta è già stata regolata dal disegno di legge di stabilità presentata dal Governo.

La legge delega 106/16 parla di “revisione del sistema dei centri di servizio per il volontariato, di cui all'articolo 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266”, prendendo con ciò atto dell'esistenza oramai ventennale dei primi Csv, ma disponendo una revisione.

Prima quindi bisognerebbe stabilire quale sia la revisione necessaria, in particolare per quanto riguarda il bacino di competenza (provinciale, interprovinciale o regionale).

Stabilite dal DLGS, o successivo DM, le diverse caratteristiche che debbono avere i Csv, sarebbe bene dare ai Csv oggi esisten-

- che siano realtà associative formate unicamente da enti di Terzo settore, con esclusione di quelli costituiti nelle forme di cui al libro quinto del Codice civile, con elevato grado di rappresentatività della realtà territoriale, con regole di accesso alla compagine associativa rispondenti al principio delle “porte aperte” sancito dalla legge delega 106/2016 e che prevedano l’attribuzione della maggioranza assoluta dei voti nell’assemblea alle organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n.266;
- che prevedano una governance ispirata ai principi di democrazia e partecipazione e la loro effettiva applicazione negli organi sociali, promuovendo attraverso adeguati dispositivi il diretto coinvolgimento di enti sia di piccole che di grandi dimensioni;
- che contemplino espressi criteri di onorabilità e professionalità per i soggetti titolari di ruoli di direzione o di rappresentanza esterna, e ne sanciscano l’ incompatibilità nei termini previsti al punto 1.4 lett. c.
- che presentino adeguata e consolidata esperienza e capacità organizzativa nella gestione delle attività e delle funzioni previste.

Quanto all’**articolazione territoriale** dei Csv:

- che si preveda la presenza di un Csv per ogni Città metropolitana e di un CSV per ogni milione di abitanti residenti al di fuori delle città metropolitane (ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56) garantendo in ogni caso la presenza di un CSV in ogni regione e provincia autonoma. In ogni caso non dovrà verificarsi alcuna sovrapposizione nelle competenze territoriali tra Csv.
- deroghe al punto precedente dovranno essere decise dall’ONC.
- che sia garantito il principio di prossimità nell’erogazione dei servizi e l’utilizzo delle nuove tecnologie a favorire l’accessibilità alle informazioni ed ai servizi.

Quanto all’**offerta di servizi**:

- che sia assicurato un principio di universalità, inteso come offerta di pari opportunità di accesso ai servizi del Csv;
- che sia previsto un sistema integrato di servizi con eventuali altri Csv della regione e a livello nazionale ;
- che sia previsto un sistema per la valutazione della qualità dei servizi prestati e, più in generale, dell’efficacia complessiva degli interventi.

Quanto alle **modalità di gestione**:

- che la gestione sia ispirata a principi di economicità e sia resa attraverso modelli organizza-

ti in ciascuna regione la possibilità, in tempi ragionevoli, di riorganizzarsi, se necessario (quanto a enti associati, caratteristiche *governance*, statuti, bacino di utenza, ecc.). Successivamente si procederà all’accreditamento dei Csv così rinnovati al fine di rispondere alle caratteristiche previste dal DLGS o conseguente provvedimento.

Se si verificherà che essi non rispondono alle caratteristiche previste, si potrà procedere ad un accreditamento istitutivo aperto ai diversi soggetti che intendano presentarsi, tramite avviso pubblico che stabilisca anche il bacino di utenza.

La gran parte degli attuali Csv vedono già un’ampia presenza del mondo del volontariato del territorio, riaprire il bando, se non in casi particolari e fondati, finirebbe solo per creare conflitti e introdurre inutili divisioni.

L’“autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati” avendo come finalità il perseguimento dell’interesse generale, del bene comune, come sottolineato dalla Costituzione e dallo stesso art. 1 della legge delega, ha come interlocutori naturali le pubbliche istituzioni, in particolare quelle territoriali: Regioni, Aree metropolitane, Province e Comuni, a seconda delle loro diverse competenze.

Non è quindi un caso che gli attuali Csv siano o provinciali o regionali, ma anche **la riorganizzazione del sistema dei Csv non può non tenere conto dell’articolazione delle istituzioni e delle attività da esse programmate in ciascuna regione**, tenendo conto delle peculiarità e delle caratteristiche di ciascun contesto regionale.

Infine, quanto **all’articolazione territoriale** dei Csv, posto che il primo comma del paragrafo non è ben scritto (si doveva scrivere “garantendo in ogni caso la presenza di **almeno un CSV** in ogni regione e provincia autonoma”), sorgono alla lettura alcune domande. Non è poi chiaro cosa l’intesa auspica quanto all’ambito territoriale di competenza dei Csv: invece di valorizzare l’esperienza dei Csv regionali, che d’altro canto ha per le sue positività ispirato la modifica dello statuto di Csvnet sulle Confederazioni regionali, sembra quasi che si propone di privilegiare le aree metropolitane tornando indietro. Quelli provinciali poi vendono superati sulla base di criteri puramente

tivi adeguati ad assicurare qualità dei servizi ed economicità nell'erogazione degli stessi valorizzando la partecipazione dei soci dei CSV e la capacità di mettere in rete organizzazioni diverse.

Procedura di Accreditamento

- L'Organo Nazionale di Controllo (ONC), dopo aver effettuato adeguate consultazioni territoriali, definisce i criteri di accreditamento e predispone le procedure di accreditamento dei Csv;
- Gli Organi Territoriali di Controllo ricevono le domande di accreditamento e provvedono all'istruttoria per la valutazione delle stesse. Mediante tale istruttoria, e in applicazione dei criteri di accreditamento indicati dall'ONC, gli OTC si esprimono circa l'ammissibilità delle domande.
- L'ONC verifica e valida le indicazioni degli OTC accreditando con atto formale i Csv.
- L'accREDITAMENTO può essere revocato in presenza di gravi irregolarità, per la perdita dei requisiti previsti, per l'assenza di requisiti di nuova identificazione. Con cadenza almeno triennale gli organi di controllo verificano la sussistenza dei requisiti previsti.

Ruolo e funzionamento degli organismi di controllo

L'attività di programmazione, attraverso la definizione di indirizzi strategici, e il controllo delle attività e della gestione dei CSV sono svolte da un Organo Nazionale di Controllo (ONC) e da Organi Territoriali di Controllo da esso coordinati.

Gli organismi di controllo sono costituiti con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed hanno durata triennale e comunque sino all'emanazione del decreto ministeriale di rinnovo.

.Gli organismi di controllo operano secondo criteri di efficienza e di contenimento dei costi di funzionamento prevedendo di norma la gratuità dell'incarico dei propri amministratori e l'assenza di figure dirigenziali tra i dipendenti. Gli oneri per eventuali emolumenti previsti per gli amministratori e i dirigenti saranno posti a carico, in maniera aggiuntiva, delle fondazioni bancarie finanziatrici.

Gli organismi di controllo non possono intraprendere iniziative o impegnare risorse per attività che non siano strettamente e direttamente connesse alla funzione di controllo del sistema dei CSV, così come di seguito declinata.

ragionieristici sino ad avere un territorio di competenza con sufficienti abitanti.

I criteri di accreditamento per attività di interesse generale come quelle dei Csv è bene che siano previsti, come del resto sinora è avvenuto, vedi il DM 8/10/97, da norma dello Stato.

La Corte costituzionale ha già chiarito con le proprie sentenze (72/92, 355/92, 500/93) che l'essere volontari è un diritto fondamentale del cittadino che va regolato dallo Stato, "affinché sia garantito uno svolgimento dello stesso il più possibile uniforme su tutto il territorio nazionale" (sentenza 72/92). Con ciò la Corte negò la competenza delle Regioni in materia di art. 15, tantomeno quindi i criteri di cui sopra possono essere di competenza di un ente di diritto privato come una fondazione, che il documento a fianco propone. In conclusione l'ONC sarà bene che applichi criteri e procedure, non che sia esso a stabilirli.

Date inoltre le caratteristiche dell'Italia, caratterizzata da realtà regionali molto differenti per economia, organizzazione sociale, realtà associativa e storia (basti pensare alle differenziazioni tra Nord e Sud, che in questi termini non ha nessun Stato europeo), non si può pensare a criteri applicati in maniera identica e meccanica su tutte le regioni, ***occorre quindi una maggiore capacità di discernimento e decisionale degli OTC.***

Posto che gli organi di controllo dei Csv non possono che svolgere una funzione pubblica, per quanto stabilito dalle sentenze della Corte di cui sopra, le nomine dei suoi membri non possono essere fatte come qui ipotizzato.

Gli organi di rappresentanza, ancorché maggioritari, non possono detenere per legge il monopolio della rappresentanza, in Italia vige una democrazia pluralista, con libertà di opinione e di associazione. Le nomine devono seguire criteri oggettivi e trasparenti.

Non a caso oggi le nomine nei CoGe sono fatte o da articolazioni dello Stato, o seguono criteri oggettivi relativi al contributo di ciascuna Fob ai diversi fondi regionali.

Ci pare che il meccanismo di nomina qui previsto dell'ONC e

Organo Nazionale di Controllo (ONC)

L'Organo Nazionale di Controllo (ONC) è un soggetto di diritto privato. Esso svolge funzioni di indirizzo e supervisione generale del sistema ed è così composto:

- n. 3 componenti designati da Acri, di cui uno assume la presidenza
- n. 2 componenti designati dal Forum Nazionale del Terzo Settore
- n. 2 componenti designati da CSVnet
- n. 2 componenti designati dagli Organi territoriali di controllo (OTC) all'uopo convocati da Acri

L'Organo Nazionale di Controllo (ONC) svolge le seguenti funzioni disciplinate da un apposito regolamento approvato con almeno 8 voti favorevoli :

- a) amministrazione del Fondo unico nazionale per il volontariato;
- b) definizione triennale di indirizzi strategici generali da perseguire attraverso la programmazione dei Csv;
- c) determinazione del finanziamento stabile triennale del sistema dei CSV;
- d) assegnazione annuale al sistema dei Csv delle somme come sopra individuate;
- e) determinazione delle risorse destinate agli Organi Territoriali di Controllo (OTC) e conseguente assegnazione annuale;
- f) definizione dei criteri e delle procedure di accreditamento dei Csv;
- g) accreditamento dei Csv secondo quanto previsto all'art. 3;
- h) definizione di linee guida e criteri per l'operatività degli Organi Territoriali di Controllo (OTC), ivi compresa l'azione di monitoraggio dell'attività svolta dai Csv;
- i) autorizzazione preventiva di spese degli Organi Territoriali di Controllo (OTC) non imputabili, a norma dell'art. 5, lettera f) della L. 106/2016, alle risorse di cui all'art. 15 L. 266/91;
- j) assunzione dei provvedimenti sanzionatori nei confronti dei Csv (su iniziativa propria o su proposta degli organismi territoriali di controllo).
- k) verifica dell'operato degli OTC;
- l) monitoraggio sul sistema integrato dei servizi erogati.

Organi Territoriali di Controllo (OTC)

– Gli Organi Territoriali di Controllo (OTC) sono enti di diritto privato costituiti sotto la forma giuridica di comitato. Essi provvedono, sotto il coordinamento dell'ONC, all'ammissione a fi-

degli OTC vada profondamente ripensato. Probabilmente il problema di dare oggettività e trasparenza a queste nomine si risolve invertendo il processo qui delineato, affinché l'ONC abbia legittimità e un mandato valido:

- attraverso norme trasparenti si nominano o eleggono i membri degli OTC (in più di una regione oggi i rappresentanti del volontariato nel CoGe sono eletti direttamente dal volontariato);
- il coordinamento nazionale degli OTC previsto dalla legge delega, potrebbe essere eletto, almeno in una parte significativa, da coloro che compongono gli OTC, a seconda delle diverse componenti degli organismi di controllo.

Inoltre per diverse ragioni *non si comprende l'assenza almeno di rappresentanti delle Regioni e dello Stato negli organi di controllo.*

E' ben vero che in genere sia il Ministero competente, come più d'una Regione non ha partecipato attivamente ai CoGe, ma questa separazione tra Istituzioni e Società civile andrebbe colmata, non ratificata.

L'azione del volontariato, e quindi anche quella dei Csv, non può ignorare la programmazione delle attività e dei servizi pubblici, così determinante per la vita delle comunità territoriali.

Ministero competente, nell'ONC, e Regioni negli OTC, devono essere presenti.

Il futuro dei Csv è legato allo sviluppo di un'"amministrazione condivisa", che vede la partecipazione dei cittadini alla vita pubblica, quindi ad una collaborazione tra Csv e Istituzioni, in particolare nei confronti delle Regioni che programmano i principali servizi rivolti ai cittadini.

Lo stesso accreditamento non è operazione neutrale, è un accreditamento a erogare servizi che non possono non tenere conto della programmazione e dell'attività dei servizi pubblici e quindi anche degli altri accreditamenti effettuati nella regione di competenza. Accreditementi svolti dalle Regioni in genere.

In conclusione: sarebbe auspicabile che il DLGS introducesse norme che mettano in sintonia l'azione delle Istituzioni con

nanziamiento della programmazione e al controllo delle attività e della gestione dei Csv.

– Gli Organi Territoriali di Controllo (OTC) esercitano le proprie funzioni con riferimento ai seguenti ambiti regionali o sovra-regionali:

Ambito n. 1 : Liguria, Piemonte, Val d'Aosta

Ambito n. 2: Lombardia

Ambito n. 3: Veneto, Friuli V. Giulia, Provincia di Trento, Provincia di Bolzano

Ambito n. 4: Emilia-Romagna, Marche

Ambito n. 5: Toscana, Umbria

Ambito n. 6: Lazio, Abruzzo

Ambito n. 7: Puglia, Basilicata, Calabria

Ambito n. 8: Campania, Molise

Ambito n. 9: Sardegna

Ambito n. 10: Sicilia

– Gli Organi Territoriali di Controllo (OTC) sono così composti:

- n. 3 componenti designati dalle Fondazioni di origine bancaria, tra cui il Presidente.

- n. 2 componenti, di cui uno espressione delle Odv del territorio, indicati dalle organizzazioni maggiormente rappresentative degli enti di terzo settore del territorio, all'uopo preventivamente convocati dall'ONC

– Gli Organi Territoriali di Controllo (OTC) esercitano le proprie funzioni secondo criteri e linee guida indicati dall'Organo Nazionale di Controllo (ONC). Essi in particolare:

- concorrono al processo di accreditamento dei Csv nei termini previsti dalla procedura di accreditamento di cui al punto 3, e verificano periodicamente il mantenimento dei requisiti dei Csv accreditati;

- esercitano il controllo sulle attività e sulla gestione dei Csv mediante:

– verifica della coerenza con gli indirizzi strategici fissati dall'ONC, della coerenza organizzativa ed economica, dell'efficacia, efficienza e qualità dei servizi;

– verifica dei bilanci e delle altre forme di rendicontazione presentati dai Csv quale strumento per una valutazione ex-post degli elementi di cui al punto precedente, avendo riguardo anche ai profili di impatto sociale dell'attività del Csv;

– nomina di un componente dell'organo di controllo del Csv, che ne assumerà la Presidenza con diritto a presenziare alle riunioni dell'organo di amministrazione.

quella dei Csv, ad es, stabilendo che:

“I Centri di servizio organizzano le proprie attività tenendo conto della programmazione delle politiche pubbliche statali e regionali che interessano il mondo del volontariato. Lo Stato e le Regioni, in applicazione del principio di sussidiarietà previsto dalla Costituzione, nel facilitare la partecipazione dei volontari e delle loro organizzazioni alle procedure di concertazione dell'intervento pubblico nei campi di loro interesse - previste dalle disposizioni europee, nazionali e regionali in materia – favoriscono un'azione di sostegno e supporto da parte dei Centri di servizio”.

Sistema sanzionatorio

- In presenza di irregolarità o disallineamento dagli indirizzi forniti o dai principi di cui al punto precedente, gli Organi Territoriali di Controllo (OTC) intervengono direttamente nei casi meno gravi con le necessarie segnalazioni e misure correttive, mentre nei casi più gravi, avviano un procedimento sanzionatorio richiedendo l'intervento dell'ONC.
- L'ONC dispone, previo accertamento dei fatti e sentito in contraddittorio il Csv interessato, le seguenti misure sanzionatorie in relazione alla gravità del caso:
 - diffida formale
 - sanzione pecuniaria
- revoca dell'accREDITamento, esperibile dopo aver sollecitato, senza ottenere riscontro, il rinnovo degli amministratori del Csv. Eventuali contenziosi insorgenti saranno preventivamente rimessi alla valutazione e/o conciliazione dell'ONC prima di adire le vie giudiziarie.

NORME TRANSITORIE

1. Accredimento dei Csv

Prevedere il mantenimento dell'attuale sistema fino a conclusione del processo di accreditamento.

2. Disposizioni su transizione dagli attuali Co.Ge ai nuovi organi di controllo

Prevedere scioglimento dei CoGe contestualmente all'avvio operativo dei nuovi organismi di controllo con confluenza dei relativi fondi regionali al fondo nazionale.

Sanzioni di carattere pecuniario finiscono per colpire i servizi erogati al volontariato, che, già danneggiato dal proprio Csv che non funziona correttamente, verrebbe ulteriormente così danneggiato.

Il "rinnovo degli amministratori" di un organismo autonomo (ricordare sempre le sentenze della corte sull'autonomia del volontariato, ma anche lo stesso u.c. del 118) **non può essere disposto dagli organi di controllo**, nel nostro ordinamento questo è un provvedimento che può essere preso solo da un magistrato, del resto come nel caso di un fallimento.

Senza tenere conto inoltre che **in nessuna parte del documento a lato si prevede la possibilità di ricorrere al Tar** sulle decisioni degli organi di controllo.